



CITTA' DI VITTORIO VENETO

REGOLAMENTO

DI

EDILIZIA CIMITERIALE

CITTA' DI VITTORIO VENETO

REGOLAMENTO

DI

EDILIZIA CIMITERIALE

- Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 24.3.1975 (C.R.C. n.11957 del 21.4.1975).
- Modificato con deliberazione della Giunta Municipale n.904 del 14.7.1975 (C.R.C. n.25019 del 24.7.1975), ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.180 del 20.11.1975 (C.R.C. n.39432 del 4.12.1975).
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.144 del 25.7.1977 (C.R.C. n.29009 del 8.8.1977).
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 29.5.1981 (C.R.C. n.23657 del 19.6.1981).

REGOLAMENTO DI EDILIZIA CIMITERIALE

CAPO I

CIMITERI

Art. 1

Nel territorio del Comune esistono i seguenti Cimiteri:

- 1) Il Cimitero Maggiore di Ceneda;
- 2) Il Cimitero Maggiore di S. Andrea - Serravalle;
- 3) I Cimiteri suburbani di Fadalto - S. Floriano - Forcal
- S. Lorenzo - Carpesica - Formeniga - S. Giacomo di Veglia.

Ogni Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e, compatibilmente con detti campi, aree riservate a sepolture particolari (individuali, familiari e collettive).

Art. 2 - Ammissione nei Cimiteri Maggiori

Nei Cimiteri Maggiori sono seppellite in posti gratuiti o a pagamento, senza distinzione di religione, di razza, di origine, compatibilmente con il tipo di sepoltura richiesto, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune e che avevano nel Comune, ovunque decedute, la propria residenza al momento della morte.

Le salme delle persone ovunque decedute, ma non residenti in vita nel Comune, potranno essere accolte, a richiesta, nei suddetti Cimiteri in sole sepolture a pagamento.

Gli avvicinamenti di salme di congiunti (coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle conviventi), saranno ammessi in ambedue i Cimiteri, sempre limitatamente alla disponibilità del tipo di sepoltura richiesta e alle norme che regolano le inumazioni.

La destinazione delle salme all'uno o all'altro Cimitero Maggiore, verrà disciplinata dagli Uffici Municipali (Ripartizione LL.PP.) in base alle indicazioni preferenziali della popolazione, al concetto della territorialità, alle disponibilità e alle esigenze del servizio.

Art. 3 - Ammissione nei Cimiteri suburbani

Nei Cimiteri suburbani sono accolte, compatibilmente con la disponibilità del tipo di sepoltura richiesta e sempre quando non sia disposto il seppellimento nei Cimiteri Maggiori, le salme delle persone decedute nel territorio comunale delle frazioni in cui esistono Cimiteri o che nel territorio di tali frazioni avevano in vita la loro residenza.

Eventuali casi particolari saranno decisi dall'Amministrazione.

CAPO II

SEPPELLIMENTO E SEPOLURE

Art. 4 - Accoglimento delle salme e seppellimento

Nessuna salma può essere ricevuta nei Cimiteri per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento dell'Ufficiale di Stato Civile.

Il seppellimento è eseguito dall'apposito personale comunale addetto ai Cimiteri cittadini.

Art. 5 - Sistema e caratteristiche delle sepolture

Le sepolture, quanto a sistema, possono essere, ad inumazione o a tumulazione; quanto a caratteristiche possono essere individuali o collettive.

Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione le sepolture individuali, familiari o collettive in loculi, tombe di famiglia o cappelle.

Art. 6 - Concetto della Concessione

I Cimiteri, ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, sono beni demaniali; la titolarità di sepoltura privata a pagamento è, pertanto, fondata su concessione amministrativa.

Con tale concessione il Comune assegna al Privato una determinata area od opera muraria del Cimitero, da adi-

bire a sepoltura, con il diritto di uso perpetuo o temporaneo.

Il concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'area concessa senza alcun diritto che siano conservate le distanze e la situazione delle opere ed aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, impiegare per esigenze di servizio o modificare.

La concessione, sia a tempo sia perpetua, può essere soggetta:

- a) a revoca per esigenze di pubblico interesse, con l'assegnazione però di altra area a sistemazione equivalente;
- b) a rinuncia per sistemazione in altra sepoltura.
- c) a decadenza per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere o per abbandono.

Per le sepolture di famiglia potrà essere autorizzata dal Comune una limitata concessione dei diritti d'uso.

CAPO III

Art. 7 Sepolture gratuite o a pagamento

Le sepolture individuali sono assegnate esclusivamente in uso temporaneo e possono essere gratuite o a pagamento.

Sono gratuite le sepolture individuali ad inumazione nei campi di rotazione decennali.

Sono a pagamento le sepolture individuali a tumulazione nei loculi a rotazione e nei loculetti ossario.

L'uso temporaneo per la durata della concessione decorre dalla data del contratto di concessione.

Art. 8 - Concessioni - Destinazioni

Le sepolture a pagamento costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Per le sepolture individuali sono destinati:

- a) loculi costruiti dal Comune a rotazione quarantennale;
- b) loculetti-ossario costruiti dal Comune per l'accoglimento di resti o ceneri a concessione per 99 anni.

Ogni loculo deve contenere un solo feretro, con il divieto di collocarvi insieme anche i resti di altre salme; tale norma vale anche per la sepoltura nelle tombe.

Art. 9 - Modalità di concessione

I loculi saranno concessi per quaranta anni e solo a seguito di decesso della persona cui sono destinati.

E' ammessa però la concessione in vita del diritto di sepoltura in loculo, fra quelli disponibili, a persone fisiche che abbiano compiuto i 65 anni di età, e nel caso di persona singola che da attestazione anagrafica risulti priva di altri familiari conviventi.

La concessione di loculi a viventi decorre dalla data del pagamento del relativo canone.

Le concessioni devono risultare da atto scritto da stipularsi a spese del concessionario, previo versamento del relativo canone.

E' ammesso il rinnovo della concessione dietro versamento del canone previsto al momento del rinnovo.

Art 10 - Trasferimento di salme - Rinunce - Rimborsi

Il trasferimento di salme da sepolture a pagamento (loculi o cellette ossario) ad una diversa sistemazione costituisce rinuncia e dà luogo alla corresponsione al concessionario da parte del Comune di un indennizzo.

In caso di concessione perpetua, l'indennizzo sarà pari ai 2/3 del valore, stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale, del costo di costruzione del loculo al momento della rinuncia.

In caso di concessione temporanea, l'indennizzo sarà pari al canone versato, ridotto del 10% per spese generali e del 2,5% annuo calcolato dall'anno della concessione all'anno della rinuncia.

Un indennizzo calcolato nel medesimo modo sarà corrisposto in caso di rinuncia a loculi concessi a viventi e non ancora occupati da salme.

Art. 11 Cellette-ossario

I resti delle salme esumate o estumulate possono essere accolti in cellette-ossario.

Le cellette sono concesse dal Comune in uso per 99 anni e rientrano nelle concessioni amministrative.

La concessione deve risultare da atto scritto da stipularsi a spese del concessionario, previo versamento del relativo canone. E' ammesso il rinnovo della concessione dietro versamento del canone previsto per tale concessione al momento del rinnovo.

CAPO IV

SEPOLTURE MULTIPLE

Art.12 - Tombe

Nei cimiteri cittadini possono essere concesse in uso cinquantennale a persone, tombe per sepolture di famiglia.

Le tombe sono costruite dal Comune e contengono 4 o 8 salme.

La concessione deve risultare da atto scritto da stipularsi a spese del concessionario, previo versamento del relativo canone.

~~È~~ E' ammesso il rinnovo della concessione dietro versamento del canone previsto per tale concessione nel momento del rinnovo. Essa decorre dalla data del contratto di concessione.

Art.13 - Cappelle e monumenti funebri

Nei Cimiteri Maggiori cittadini, compatibilmente alle disponibilità e alla prestabilita destinazione delle aree, possono essere concesse, in uso per 99 anni, a persone, enti, comunità, aree per la costruzione di cappelle e monumenti funebri, dopo aver ottenuto la relativa approvazione del progetto.

Le caratteristiche costruttive delle suddette sepolture sono stabilite nelle norme tecniche, comunque:

- a) per cappella si intende una costruzione preminentemente architettonica, (con possibilità di costruire loculi sia in camera sotterranea sia in soprasuolo entro l'edicola stessa) di valore artistico, che può essere integrata da opere scultoree o pittoriche;
- b) per monumento si intende una costruzione di camere in sottosuolo con loculi e cellette-ossario e in soprasuolo un'opera di notevole e riconosciuto valore artistico, preminentemente scultorea.

Art.14 - Concessioni - Modalità

La concessione deve risultare da atto di concessione da stipularsi a spese del concessionario.

Prima della stipulazione il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area ed eseguire il deposito prescritto a garanzia dell'esecuzione delle opere o per risarcire eventuali inadempienze o danni. Tale deposito è pari a un terzo del valore dell'area stessa.

Solo con la stipulazione dell'atto di cui al comma I° la concessione si intende perfezionata.

Art. 15 - Osservanza delle norme igieniche per le cappelle e i monumenti sepolcrali

Nella costruzione di cappelle e monumenti sepolcrali dovranno essere osservate le norme previste in materia dal vigente regolamento d'igiene.

Art. 16 - Norme edilizie

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm., tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento, oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi, tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm.5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi e ai gas.

L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituito da un'armatura verticale ed orizzontale anegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm.5.

Il piano dei loculi dovrà essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Art. 17 - Manutenzione delle tombe, delle cappelle e dei monumenti funebri

La manutenzione delle tombe, delle cappelle e dei monumenti funebri spetta ai relativi concessionari.

Se essi non vi provvedono, il Sindaco li diffida ad eseguire i lavori necessari entro un tempo determinato.

Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il Sindaco vi potrà provvedere d'ufficio, a carico del concessionario.

Art. 18 - Uso delle tombe, delle cappelle e dei monumenti sepolcrali

Il diritto d'uso delle tombe, delle cappelle e dei monumenti funebri è riservato alle persone della famiglia del concessionario.

Nel caso che il concessionario sia un Ente, un'Associazione o simili, il diritto d'uso è riservato alle persone appartenenti ai medesimi.

Qualora il concessionario non intenda valersi oltre del suo diritto d'uso, dovrà fare rinuncia a favore del Comune.

Al concessionario che rinuncia al diritto d'uso di una tomba verrà corrisposto a cura dell'Amministrazione un indennizzo.

In caso di concessione perpetua, l'indennizzo sarà pari ai 2/3 del valore, stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale, del costo di costruzione al momento della rinuncia.

In caso di concessione temporanea, l'indennizzo sarà pari al canone versato ridotto del 10% per spese generali e del 2% annuo calcolato dall'anno della concessione all'anno della restituzione.

Al concessionario che rinuncia al diritto d'uso di posti rimasti liberi nel sepolcro, a favore del Comune, sarà corrisposto adeguato indennizzo, proporzionato ai posti rimasti liberi.

Non è ammesso l'accoglimento nel sepolcro di estranei alla famiglia del concessionario. In casi particolari, il Sindaco potrà autorizzare, su domanda del concessionario, la tumulazione di altre persone o per la durata della concessione (domestici, parenti, ecc.) o a titolo temporaneo, per un periodo massimo di un anno.

Qualora si verificassero abusi, il concessionario verrà diffidato a porvi immediatamente rimedio. Ove non vi provveda nel termine di giorni 30, le bare abusivamente collocate

saranno esumate a cura del Comune e tumulate nel campo comune. Le relative spese saranno poste a carico del concessionario.

CAPO V

ONERI SPECIALI E DOVERI DEL CONCESSIONARIO - FACOLTA' E DIRITTI

Art. 19 - Termini

Dalla data di stipulazione dell'atto di concessione di un' area decorrono i seguenti termini:

- a) sei mesi per la presentazione del progetto;
- b) dodici mesi per la ultimazione delle opere a partire dalla data della concessione edilizia.

Art. 20 - Proroghe

A richiesta del concessionario e per motivi da valutarsi dall' Amministrazione, l'ultimazione delle opere potrà essere prorogata di sei mesi.

Art. 21 - Obblighi particolari

Il concessionario è inoltre tenuto all'osservanza delle norme e delle istruzioni, vigenti al momento della richiesta, di qualsiasi natura in materia di Cimiteri, di Polizia Mortuaria e del Regolamento Edilizio Cimiteriale, nonché delle disposizioni particolari risultanti dall' apposito contratto.

Art. 22 - Sanzioni

Qualora nel termine massimo di dodici mesi non venga presentato il progetto e nei dodici mesi non sia dato nemmeno inizio alle opere di costruzione, si addiverrà di ufficio alla decadenza delle concessioni.

Se la costruzione non sarà ultimata entro il termine massimo di eventuale proroga concessa, si addiverrà in ogni caso alla decadenza.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui all' art. 21 precedente, il Comune provvederà ai sensi dell' art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, e ai termini del presente Regolamento, non esclusa la decadenza secondo quanto previsto dall' art. 23.

Qualora le opere della sepoltura siano indecorose o poco sicure, la Ripartizione Lavori Pubblici potrà sospendere la tumulazione di salme, subordinando all' esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia da restituire ad opere eseguite o da impiegare nell' esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non ha provveduto nel termine prefissato.

Art. 23 - Decadenza per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere

Il provvedimento di decadenza, previsto dall'art.22, per la mancata esecuzione delle opere, comporta l'incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale nominato nell'art. 14 precedente, con il rimborso al concessionario degli 8/10 del canone versato.

Tale provvedimento di decadenza sarà notificato al concessionario.

Se trattasi di area con parziale opera in corso, le opere eventualmente esistenti resteranno acquisite al Comune senza alcun rimborso, ma il concessionario ha diritto al recupero del materiale a piè d'opera non ancora utilizzato, da effettuarsi non oltre sei mesi dalla notifica.

In caso di cessione ad altri di tale sepoltura, le eventuali opere esistenti e riutilizzabili saranno valutate in base a stima dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 24 - Decadenza per abbandono

Si intendono decadute le concessioni di tombe, di cappelle e di monumenti funebri che risultino in stato di abbandono, per:

- a) la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento;
- b) l'abbandono in stato gravemente indecoroso.

Rilevandosi tale stato di cose, sarà notificata ai concessionari speciale diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile, sulla tomba o sulla porta della cappella sarà apposto un avviso, e contemporaneamente sarà affisso all'Albo, posto all'ingresso principale del Cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.

Decorso senza esito un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'Albo, sarà data diffida con pubblicazione su almeno due quotidiani.

Trascorsi senza risultati tre mesi, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Municipale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso, e il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura.

Con apposito provvedimento, l'Amministrazione stabilirà di concedere a terzi l'area:

- a) libera e sgombra da costruzioni;
- b) con costruzioni che possono essere demolite;
- c) con opere utilizzabili ed in tale caso in base all'art.23 precedente, sarà chiesto al nuovo concessionario il corrispettivo, previa valutazione delle opere.

Le eventuali salme tumulate nella sepoltura saranno estumulate e i resti della sepoltura nonché quelli delle salme dopo la mineralizzazione saranno collocati in appositi ossari a spese del Comune.

Art. 25 - Trasmissione diritti d'uso

I diritti d'uso delle cappelle, delle tombe, dei monumenti funebri sono trasmissibili in linea retta per successione iure sanguinis e, estinto tale vincolo, iure hereditatis.

Art. 26 - Prove dei trapassi dei diritti d'uso

I trapassi dei diritti d'uso devono essere comprovati dai seguenti documenti:

- a) per successione: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia autentica del testamento che comprovi la successione per rami, dall'ultimo intestatario fino agli eredi aventi diritto al momento delle domanda

della domanda;

b) per divisione, cessione o rinuncia: i relativi atti legali.

Prima dell'effettivo trapasso, l'Amministrazione può esigere l'esecuzione di opere necessarie. !

I trapassi dei diritti d'uso saranno ratificati da apposita deliberazione di presa d'atto della Giunta Municipale.

Art.27 - Divisione e rinuncia fra contitolari

Il diritto alla sepoltura è dato dall'ordine di preminenza.

Più titolari di una tomba o cappella possono, con atto notarile da produrre all'Amministrazione Comunale per le variazioni, procedere alla divisione dei posti.

E' ammessa la rinuncia da parte di un contitolare a favore di un altro; in tale caso non è dovuto alcun canone all'Amministrazione.

Art.28 - Rinuncia di aree libere da costruzioni e di tombe

L'Amministrazione potrà accettare la rinuncia di aree ancora libere da costruzioni con il rimborso del deposito cauzionale e degli 8/10 del canone versato.

L'Amministrazione potrà anche accettare la rinuncia a tombe ancora libere con il rimborso degli 8/10 del canone versato.

Art.29 - Rinuncia o cessione di aree con parziale costruzione o con opere finite

Nel caso in cui il concessionario di cappella in costruzione o ultimata intenda rinunciare al suo diritto d'uso, ha facoltà di cedere la cappella o rinunciare alla costruzione con il rimborso del deposito cauzionale e dei 9/10 del canone versato.

Il Comune potrà autorizzare la cessione di detta opera a terzi, previo versamento di corrispettivo fissato dalla tariffa in vigore e previo versamento del valore delle opere a stima dell'Ufficio Tecnico.

Art. 30 - Condizione delle salme nelle cessioni di sepoltura

Le salme accolte nelle cappelle, in caso di rinuncia o decadenza, saranno sistemate in ossari a spese del Comune, dopo il periodo di inumazione necessaria per la mineralizzazione, salvo che possano avere sistemazione in altra tomba di famiglia.

Art. 31 - Collocamento di lapidi e simili

Per il collocamento di lapidi e simili, deve essere presentata domanda di autorizzazione al Sindaco, accompagnata dal relativo progetto.

I manufatti di cui al comma precedente avranno le seguenti caratteristiche:

- a) se collocati in corrispondenza di tombe poste lungo mura di cinta, divisione od altro:
 - 1 - avere la larghezza di almeno 10 cm. inferiore a quella della tomba e in ogni caso non superiore a 1 m.,
 - 2 - avere l'altezza tale per cui tra la sommità della lapide e quella del muro vi siano non meno di 20 cm.; l'altezza, comunque, non potrà superare m.1,70;
- b) se collocati in corrispondenza di tombe non poste lungo muri:
 - 1 - avere la larghezza non superiore a m.1;
 - 2 - avere l'altezza non superiore a m. 0,45 dalla sommità del sigillo;
 - 3 - in corrispondenza delle tombe con vestibolo non è ammessa la collocazione di lapidi (in quanto sono poste apposite lastre di marmo per le iscrizioni);
- c) se collocati in corrispondenza delle fosse comuni:

- ADULTI 1 - avere la larghezza non superiore a m. 0,60;
- BAMBINI 2 - avere l'altezza non superiore a m.1 e non inferiore a m.0,70
- 3 - AVERE LARGHEZZA NON SUPERIORE A M.0,55 E ALTEZZA NON SUP A M.0,70
- 3 - essere solidamente ancorati nel terreno mediante una conveniente fondazione ;

- ADULTI 4 - se riquadrato, il contorno del tumulo dovrà avere in larghezza cm. 60, in lunghezza cm. 160, in altezza cm. 6 fuori terra;
- BAMBINI 5 - IL CONTOURNO DEL TUMULO DOVRÀ UNA LARGHEZZA DI M.0,55 E UNA LUNGHEZZA DI M.1,00
- L'autorizzazione non verrà concessa qualora trattasi

di lastre di copertura di qualsiasi materiale, in corrispondenza delle fosse comuni.

Art. 32 - Manutenzione delle lapidi e simili

La manutenzione delle lapidi e simili spetta ai rispettivi proprietari;

Se essi non vi provvedono, il Sindaco li diffida ad eseguire i necessari lavori entro un tempo determinato.

Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il Sindaco ne ordina la rimozione e l'allontanamento.

Art. 33 - Rimozione periodica di lapidi e simili

La rimozione e l'allontanamento di lapidi e simili posti in corrispondenza delle fosse comuni avverranno comunque al termine del periodo di seppellimento..

Art. 34 - Collocamento di oggetti mobili sopra la sepoltura

Per il collocamento di oggetti mobili, quali vasi, farnali, ritratti, ghirlande, mazzi di fiori, ecc., non è richiesta alcuna autorizzazione; questi oggetti, però, potranno essere rimossi e allontanati da chi presiede alla custodia del cimitero, quando rechino troppo ingombro o non siano decorosi e rispondenti al carattere sacro del luogo, semprechè il concessionario, tempestivamente avvertito, non vi abbia provveduto nei termini stabiliti.

Art. 35 - Proprietà dei manufatti ed oggetti rimossi

Il Comune diventa proprietario di tutti i manufatti ed oggetti rimossi ai sensi degli artt. 31 - 32 - 33, qualora non vengano ritirati dai rispettivi proprietari entro un mese dalla data della notifica dell' avvenuta rimozione.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36 - Piantagioni

E' concesso, previa autorizzazione, di effettuare piantagioni di arbusti e fiori, semprechè ciò sia possibile e a condizione che le piantagioni stesse siano tali per cui le loro radici non si estendano oltre un metro in profondità, non superino con i loro rami un metro di altezza e non si estendano oltre il tumulo.

Presso cappelle e tombe non è consentito effettuare piantagioni di qualsiasi genere fuori dell'area di concessione.

Art. 37 - Iscrizioni funerarie

Qualsiasi iscrizione funeraria nell'ambito dei Cimiteri, o variante di iscrizione esistente, deve essere autorizzata dal Sindaco.

A tal uopo gli interessati dovranno farne richiesta scritta.

Art. 38 - Custodia dei Cimiteri

I custodi dei Cimiteri vigileranno affinché, nell'ambito del Cimitero, non venga effettuato nessun lavoro e non venga collocato nessun manufatto, per i quali non sia stata concessa, se necessaria, l'autorizzazione prevista dal presente Regolamento.

Art. 39 - Sanzioni

Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi di legge.

N. 58 reg. Delib.

N. di prot.



CITTA' DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

CO/DT

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: *REGOLAMENTO DI EDILIZIA CIMITERIALE: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI*

Il giorno 20/07/2005 alle ore 20:00, nella sala consiliare del Comune di VITTORIO VENETO.

Previo invito diramato dal Presidente ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria, di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

1.SCOTTA' GIANCARLO
2.ANTIGA ENNIO
3.BET EMANUELE
4.CASAGRANDE CLAUDIA
5.COSTANTINI ADRIANA
6.DALLA CIA RENZO
7.DA RE GIANANTONIO
8.DELLA GIUSTINA GIORGIO G.
9.FASAN BRUNO
10.FAVA GIACOMO

Pres	Ass.
	G
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

11.GAROFFOLO FABIO
12.GENTILE EMANUELE
13.MASET GIUSEPPE
14.MIATTO ANTONIO
15.NAPOL GIOVANNI
16.PAVAN ENZO
17.POSOCCO FRANCO
18.RIZZOTTO GIUSEPPE
19.ROSSET MARIO
20.TOFFOLI MICHELE
21.TONON ROBERTO

Pres.	Ass.
	G
	G
P	
P	
P	
P	
	G
P	
P	
P	
17	04

Fungono da scrutatori i Signori: COSTANTINI ADRIANA, FASAN BRUNO, MASET GIUSEPPE
Partecipa il Segretario - Direttore Generale del Comune Dott. TRAINA LORENZO.

Assume la presidenza il Consigliere ANTIGA ENNIO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il **PRESIDENTE** invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento iscritto al n. 3 dell'o.d.g.: "Regolamento di Edilizia cimiteriale. Modificazioni ed integrazioni" dando la parola all'assessore Giovanni Braido per l'illustrazione dell'argomento.

L'assessore **BRAIDO** dà lettura degli articoli oggetto di modifica, precisando che si tratta di adeguamenti necessari per la gestione dell'attività cimiteriale, ed in particolare per il rinnovo delle concessioni cimiteriali in scadenza a fine agosto.

Non essendoci alcuna richiesta di intervento, il **PRESIDENTE** pone in votazione il seguente punto all'ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- CHE il Comune di Vittorio Veneto è dotato di Regolamento di Edilizia cimiteriale approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 24.3.1975 (CO.RE.CO. n. 11957 del 21.4.1975), successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 904 del 14.7.1975, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 20.11.1975, del Consiglio Comunale n. 144 del 25.7.1977 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 29.5.1981;
- CHE detto regolamento è stato oggetto di una totale rivisitazione da parte del settore "Servizi Demografici", non ancora definita in quanto in attesa di recepire anche eventuali nuove disposizioni che saranno introdotte in materia funeraria (disegno di legge n. 3310 a tutt'oggi all'esame del Senato);

DATO ATTO:

- CHE a partire dal mese di agosto andranno a scadere circa n. 180 concessioni cimiteriali per alcune delle quali si dovrà procedere al rinnovo;
- CHE, pertanto, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento cimiteriale è necessario modificare ed integrare gli articoli 8 e 9 del vigente testo al fine di dare doverosa risposta alle richieste dei cittadini in ordine alle modalità di concessione dei loculi e al periodo massimo del rinnovo delle concessioni trentennali in scadenza;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 402 del 21.12.2004, esecutiva ai sensi di legge, sono state aggiornate le tariffe relative alle varie forme di concessione cimiteriale;

VISTE le modificazioni ed integrazioni del vigente regolamento cimiteriale elaborate dal servizio competente, in atti;

PRESO ATTO che le stesse sono state esaminate dalla II^a Commissione Consiliare permanente nella seduta del 07.07.2005, nel corso della quale sono emerse le seguenti proposte, giusta verbale in pari data in atti:

- ridurre l'età per la concessione in vita del loculo: dagli 80 anni proposti dall'ufficio ai 75 anni;
- prevedere, quale presupposto per la concessione in vita del loculo, l'essere residenti o l'essere nati nel Comune di Vittorio Veneto;

RITENUTO dunque opportuno modificare ed integrare gli articoli 8 (Concessioni - Destinazioni) e 9 (Modalità di concessione) del suddetto regolamento cimiteriale, recependo le proposte della II^a Commissione Consiliare;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, le modificazioni ed integrazioni agli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento di Edilizia cimiteriale come di seguito indicato:

VECCHIO TESTO

Art. 8 - Concessioni - Destinazioni

3° comma - Ogni loculo deve contenere un solo feretro, con il divieto di collocarvi insieme anche i resti di altre salme, tale norma vale anche per la sepoltura nelle tombe.

Art. 9 - Modalità di concessione

2° comma - E' ammessa però la concessione in vita del diritto di sepoltura in loculo, fra quelli disponibili, a persone fisiche che abbiano compiuto i 65 anni di età, e nel caso di persona singola che da attestazione anagrafica risulti priva di altri familiari conviventi.

NUOVO TESTO

Art. 8 - Concessioni - Destinazioni

3° comma Viene soppresso perchè in contrasto con l'art. 13, ultimo comma, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993.

Art. 9 - Modalità di concessione

2° comma L'assegnazione viene fatta per fila, in ordine numerico progressivo delle sepolture disponibili, comprese eventuali retrocessioni, osservando come criterio di priorità la data della richiesta di concessione.

In deroga a quanto previsto dal 1° comma, i loculi possono essere concessi a favore di richiedenti, nati o residenti nel Comune di Vittorio Veneto, di età superiore ai 75 anni che

3° comma - La concessione di loculi a viventi decorre dalla data del pagamento del relativo canone.

5° comma - E' ammesso il rinnovo della concessione dietro versamento del canone previsto al momento del rinnovo.

dimostrino di non avere parenti o affini entro il 3° grado o che siano coniugi superstiti e desiderino essere tumulati accanto al coniuge defunto.

3° comma La concessione di loculi decorre dalla data della sottoscrizione del relativo contratto.

5° comma Per le concessioni trentennali e quarantennali dei loculi effettuate prima della data del ... (deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ...), è consentito il rinnovo delle stesse per un periodo non superiore ai 40 anni decorrenti dalla data di tumulazione della salma.

- 2) di dare atto che dette modificazioni ed integrazioni entrano in vigore con l'esecutività della presente deliberazione.

Oggetto della proposta: **REGOLAMENTO DI EDILIZIA CIMITERIALE:
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Ufficio: 8a UO: Servizi Cimiteriali

N° proposta: MR/2005/ 53

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000
(T.U. Enti Locali):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

data 12.07.2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(dot.ssa COSTALONGA PAOLA)



IL PRESIDENTE
F.to ANTIGA ENNIO

IL SEGRETARIO
F.to TRAINA LORENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 08 AGO 2005
22 AGO 2005
al all'albo pretorio del Comune.
08 AGO 2005
Vittorio Veneto,

IL MESSO COMUNALE
F.to Maria Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- E' divenuta esecutiva il ...18.08.05..... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

Vittorio Veneto, ..23.AGO.2005.....

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TRAINA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 17 reg. Delib.



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: REGOLAMENTO DI EDILIZIA CIMITERIALE: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il giorno 04/05/2021 alle ore 19.00, nella sala consiliare del Comune di VITTORIO VENETO.

Previo invito diramato dal Presidente ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria, di 1ª convocazione.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1	X		12	X	
2	X		13	X	
3	X		14	X	
4		X	15	X	
5	X		16	X	
6	X		17	X	
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
				16	1

Fungono da scrutatori i Signori: De Nardi Barbara, Parrella Roberto, Salezze Silvia.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Bertolo Mirko.

Assume la presidenza il Consigliere Santantonio Paolo il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Nel corso della discussione integralmente trascritta nel verbale di seduta il Presidente del Consiglio Comune pone in votazione la richiesta del consigliere Giulio De Antoni, gruppo "Marco Dus Sindaco – Vittoriesi Italiani Europei" di rinvio della proposta.

Presenti e votanti: n. 16;

Favorevoli: n. 6 (Balliana, De Antoni, De Bastiani, De Nardi, Dus, Tonon)

Contrari: n. 10 (Casagrande, Gomiero, Miatto, Pagotto, Parrella, Rasera, Rosset, Salezze, Santantonio, Varaschin)

Astenuti: n. 0

La proposta di rinvio è respinta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Vittorio Veneto è dotato di Regolamento di Edilizia Cimiteriale approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 24.03.1975 (CORECO n. 11957 del 21.04.1975), successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 904 del 14.07.1975, ratificata con deliberazione consiliare n. 180 del 20.11.1975, con deliberazione consiliare n. 144 del 25.07.1977, con deliberazione consiliare n. 95 del 29.05.1981 e da ultimo con deliberazione consiliare n. 58 del 20.07.2005;
- al fine di recepire le vigenti disposizioni normative in materia funeraria si è dato avvio ad una totale rivisitazione del Regolamento suddetto, al momento non ancora conclusa;
- nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento cimiteriale è opportuno procedere all'introduzione di alcune modifiche al testo vigente;

DATO ATTO che nel Cimitero di Ceneda sono scadute circa n. 60 concessioni di tombe, e che si procederà a breve al loro rinnovo;

RILEVATA la necessità che la datata normativa sia aggiornata per dare certezze operative agli uffici ed ai cittadini;

DATO ATTO che le tariffe vigenti, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 09.12.2020, non sono suscettibili di rateizzazione;

CONSIDERATO che, anche a causa del protrarsi dello stato di emergenza conseguente alla diffusione del Covid-19, che ha determinato e continua a determinare una situazione di difficoltà economica, può risultare difficoltoso per alcuni cittadini versare in un'unica soluzione la tariffa di rinnovo;

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire a favore di coloro che versano in situazioni di ridotte capacità economiche, affidando alla Giunta Comunale il compito di individuare termini e modalità per consentire, ai cittadini interessati dalle concessioni e dal rinnovo di quelle scadute, di accedere alla dilazione del relativo pagamento, tenendo conto nel

determinare l'importo della rata sia dell'interesse dei cittadini che di quello dell'ente e del buon funzionamento degli uffici;

VISTE le modificazioni ed integrazioni del vigente Regolamento elaborate dal servizio competente;

PRESO ATTO che le stesse sono state esaminate dalla I^a Commissione Consiliare permanente nella seduta del 27.04.2021, giusto verbale in atti;

RITENUTO opportuno modificare l'art. 12 rubricato "Tombe", con l'introduzione dell'art. 12 bis rubricato "Rinnovo concessioni" e dell'art. 40 "Tariffe - Agevolazioni";

VISTI:

- il Testi unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e s.m.i.;
- il D.P.R 10.09.1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Con la seguente votazione resa, per alzata di mano, da n. 16 consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli: n. 10 (Casagrande, Gomiero, Miatto, Pagotto, Parrella, Rasera, Rosset, Salezze, Santantonio, Varaschin)
Contrari: n. 6 (Balliana, De Antoni, De Bastiani, De Nardi, Dus, Tonon)
Astenuti: n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, le modificazioni all'art. 12 del vigente Regolamento e l'introduzione degli artt. 12 bis e 40, come di seguito indicato:

VECCHIO TESTO

Art. 12 – Tombe

Nei cimiteri cittadini possono essere concesse in uso cinquantennale a persone, tombe per sepolture di famiglia.

Le tombe sono costruite dal Comune e contengono 4 o 8 salme.

NUOVO TESTO

Art. 12 – Tombe

Nei cimiteri cittadini possono essere concesse in uso cinquantennale a persone, tombe per sepolture di famiglia.

Le tombe sono costruite dal Comune e possono contenere 4 o 8 feretri.

Come previsto dalla normativa, è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico manufatto siano o

La concessione deve risultare da atto scritto da stipularsi a spese del concessionario, previo versamento del relativo canone.

E' ammesso il rinnovo della concessione dietro versamento del canone previsto per tale concessione nel momento del rinnovo. Essa decorre dalla data del contratto di concessione.

meno presenti i feretri.

La concessione deve risultare da atto scritto da stipularsi a spese del concessionario, previo versamento del relativo canone.

Abrogato.

Art. 12 bis – Rinnovo concessioni

E' ammesso il rinnovo della concessione dietro versamento del relativo canone. Il rinnovo decorre dalla data del nuovo contratto di concessione.

Per l'eventuale periodo, decorrente dalla scadenza della concessione al suo rinnovo, dovrà essere corrisposta la tariffa determinata dall'Amministrazione comunale per l'occupazione "sine titolo".

Il comma precedente si applica anche nel caso in cui non vi sia interesse al rinnovo.

Il presente articolo, ove compatibile, si applica anche alle concessioni di loculi, ossari, aree cimiteriali, ed in ogni caso di concessione di bene demaniale regolato dal presente Regolamento.

Art 40 – Tariffe - Agevolazioni

Il versamento delle tariffe e dei canoni di concessione, stabiliti dall'Amministrazione comunale, deve essere eseguito per intero, esclusa qualsiasi rateizzazione.

In casi particolari, dietro richiesta scritta degli interessati, potrà essere accordata la dilazione del

pagamento per la sola concessione dei manufatti e il suo rinnovo. In relazione all'importo da versare, la rateizzazione dovrà essere contenuta in un numero massimo di 24 rate e non potrà avere durata superiore a due anni.

In caso di rateizzazione, all'atto della stipula del contratto, il concessionario dovrà, in ogni caso, versare un importo pari al 20% del corrispettivo della concessione.

L'importo rateizzato sarà comprensivo degli interessi legali.

In caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate consecutive, il concessionario decadrà dal beneficio della rateizzazione e si procederà alla riscossione coattiva del residuo del debito insoluto, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di adottare il provvedimento di decadenza della concessione.

Spetta alla Giunta comunale definire periodicamente termini e modalità per la dilazione del pagamento.

La presente disposizione, relativa alla rateizzazione, ha carattere transitorio sino all'approvazione del nuovo Regolamento cimiteriale.

- 2) di dare atto che le presenti modifiche entreranno in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio (ex art. 10 delle preleggi).

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da:

IL PRESIDENTE
Santantonio Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Bertolo Mirko



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali)

OGGETTO: REGOLAMENTO DI EDILIZIA CIMITERIALE: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 2021/5 dell'Ufficio U.O. Servizi Demografici, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

con le seguenti note:

Vittorio Veneto, 22/04/2021

*Sottoscritto dal Dirigente
del Settore Affari Generali e Servizi Socio-Culturali
Paola Costalonga
con firma digitale*



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (T.U. Enti Locali)

OGGETTO: REGOLAMENTO DI EDILIZIA CIMITERIALE: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Vista la proposta n. 2021/5 dell'Ufficio U.O. Servizi Demografici, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole

con le seguenti note:

Vittorio Veneto, 23/04/2021

*Sottoscritto dal Dirigente ad interim
del Settore Economico e Finanziario
Mirko Bertolo
con firma digitale*